



CAPITANERIA DI PORTO DI MANFREDONIA

ORDINANZA N° 28/2017

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Manfredonia,

LETTA la comunicazione dell'Associazione Armatori Pesca Manfredonia in data 15.10.2013;

CONSIDERATO che in data 22/11/2013 si è tenuta una riunione con i rappresentanti del ceto peschereccio interessato (cooperative pescatori, associazioni di armatori, rappresentanti dei lavoratori), nella quale i suddetti rappresentanti, ponendo l'esigenza di effettuare la navigazione di trasferimento, necessaria per raggiungere le zone di pesca, a maggioranza hanno richiesto, in ambito locale, di anticipare l'uscita e ritardare il rientro dal porto di Manfredonia di 3 ore per la pesca costiera ravvicinata e di 1 ora e mezzo per la pesca costiera locale;

VISTO il Dispaccio n. 0022623 del 20/11/2013 del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura avente ad oggetto: Quesito - Misure tecniche successive all'interruzione temporanea - DM 11 luglio 2013, il quale ha demandato alla valutazione degli uffici marittimi territoriali le eventuali istanze delle marinerie interessate, circa la disciplina in ambito locale dell'orario di uscita e/o entrata nel porto, considerata la tipologia di pesca, le zone di cattura, i tempi presunti per il raggiungimento delle aree di pesca, le rotte e velocità da seguire;

VISTO il Dispaccio n. 0017714 del 29/08/2014 del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, con il quale, il Dicastero in riscontro a vari quesiti pervenutigli in ordine alla esatta applicazione delle misure tecniche successive al periodo di fermo obbligatorio di cui al D.M. soprarichiamata, ha formulato – tra l'altro – la precisazione che *"... eventuali uscite anticipate ovvero rientri posticipati rispetto a quanto stabilito dalla norma, possono essere regolamentate dalle competenti Autorità marittime attraverso i previsti provvedimenti di disciplina, solo per effettive e comprovate esigenze, strettamente connesse alla sicurezza della navigazione ovvero allo svolgimento delle ordinate operazioni di ormeggio e disormeggio nonché di ingresso/uscita dai porti..."*

CONSIDERATA la necessità di disciplinare l'uscita e l'ingresso dai porto in sicurezza delle numerose unità da pesca autorizzate con il sistema strascico e al fine di venire incontro alle esigenze prospettate dal ceto peschereccio, ritenute altresì meritevoli di apprezzamento dal superiore dicastero;

pagina 1 di 3

VISTO il Decreto Ministeriale n. 16769 in data 26 luglio 2017 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con cui è stato stabilito, per i pescherecci iscritti nei

compartimenti da Manfredonia a Bari ed autorizzati all'esercizio della pesca con il sistema strascico – comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, ad esclusione dei pescherecci abilitati alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, un periodo di interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca per 42 giorni consecutivi dal 31 luglio al 10 settembre 2017 per le unità abilitate alla pesca costiera locale, e, per quelle abilitate alla pesca costiera ravvicinata, dal 31.07.2017 al 29.08.2017, in particolare gli articoli 3 e 4, con i quali sono state stabilite, rispettivamente, le "misure tecniche" (divieto di pesca nei giorni di sabato, domenica, festivi e, nel periodo di fermo tecnico dal 11.09.2017 al 19.11.2017, venerdì di ogni settimana) e la disciplina delle "misure tecniche successive all'interruzione temporanea";

VISTA la propria Ordinanza n. 17/2017 con la quale è stata disciplinata la previsione del D.M. 26 luglio 2017 sopra citato;

VISTO l'esito della riunione, sollecitata da rappresentanti del ceto peschereccio interessato e tenutasi il giorno 27.09.2017 presso questa Capitaneria di Porto;

RITENUTO opportuno aggiornare le esigenze che hanno portato all'emanazione delle ordinanze nn. 25/2014, 37/2015 e 20/2016;

CONSIDERATA l'opportunità di disciplinare nei porti del Circondario marittimo di Manfredonia l'uscita e l'ingresso delle numerose unità da pesca autorizzate con il sistema strascico ed al fine di venire incontro alle esigenze prospettate dal locale ceto peschereccio;

RAVVISATA la necessità che per facilitare le attività di controllo delle forze di polizia è opportuno che vengano globalmente trattate nelle due categorie:

- pesca costiera ravvicinata
- pesca costiera locale;

VISTE le prerogative attribuite al capo del Circondario dall'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione al Codice della Navigazione (D.P.R. 328/1952);

ORDINA

Articolo 1

fermo restando tutto quanto previsto dal D.Lgs. 04/2012, gli armatori delle unità da pesca che hanno eletto base logistica in uno dei porti del Circondario Marittimo di Manfredonia, in base all'attività di pesca programmata, possono, rispetto all'ora dell'inizio e della fine del giorno di attività di pesca:

- **con unità abilitata alla pesca costiera ravvicinata:** uscire dal porto con 3 ore di anticipo senza pescato a bordo. Il rientro può avvenire con 3 ore di ritardo;
- **con unità abilitata alla pesca costiera locale:** uscire dal porto con 1 ora e 30 minuti di anticipo senza pescato a bordo. Il rientro può avvenire con 1 ora e 30 minuti di ritardo.

Per il porto di Manfredonia, al Comandante dell'unità da pesca beneficiaria della deroga di cui all'art. 1, rimane l'obbligo di comunicare, prima di varcare l'imboccatura del porto in uscita o in entrata, la propria posizione alla Sala Operativa della locale Guardia Costiera, come da modalità

prevista dall'art. 3 dell'Ordinanza n. 13/2010 di questa Capitaneria di Porto, utilizzando il canale di servizio 14 e il canale 16 per le sole emergenze.

Articolo 2

la presente ordinanza resterà in vigore fino ad eventuale modificazione/abrogazione o emanazione di nuove norme in merito.

Articolo 3

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione e/o di quelle previste dalla vigente normativa in materia di pesca.

Articolo 4

La presente Ordinanza abroga quella n. 20/2016 in data 30.09.2017.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Manfredonia, li 04 OTT. 2017

IL COMANDANTE
C.F. (CP) *Silvio* DEL CASALE